



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GALIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2011^(*)

Contributi statali all’Associazione nazionale privi
della vista ed ipovedenti (ANPVI)

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende supportare le benefiche attività sociali dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI onlus), assegnando loro un finanziamento pubblico permanente.

I servizi che offre l'ANPVI sono molti e qualificati, fra questi distinguiamo il Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM), il Centro nazionale di documentazione, gli uffici provinciali segretariato sociale e l'Istituto per la formazione, la ricerca e l'integrazione (IFRI).

Come facilmente si desume, l'Associazione è ramificata su tutto il territorio italiano con sedi e servizi di grande utilità per i ciechi e gli ipovedenti. Fra le altre, l'ANPVI si contraddistingue per il suo impegno, a favore dei propri soci e non, con la scuola cani guida per ciechi a Campagnano di Roma presso il Centro per l'autonomia e la mobilità. Il progetto prevede la costruzione di edifici, strutture di addestramento e ricovero per i cani che saranno destinati

anche per altri tipi di disabilità. Si tratta però di un grande centro che è tutt'ora in via di realizzazione e il completamento di questa struttura, così come la gestione dell'Istituto per la formazione e del Centro nazionale di documentazione necessitano di ingenti fondi.

È proprio per questo motivo che il presente disegno di legge si propone, nonostante il momento di grave congiuntura economica, di equiparare l'ANPVI ad altre organizzazioni per non vedenti, modificando la legge 23 settembre 1993, n. 379, che reca un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con l'aggiunta di un articolo che preveda l'erogazione di un contributo anche all'ANPVI. Seppur di entità modesta rispetto alle reali esigenze, tale contributo vuole riconoscere l'impegno e il valore «sul campo» prestato dal personale, dagli associati e volontari di questa grande realtà del nostro Paese e il pari valore dell'Associazione rispetto alle altre organizzazioni operanti nello stesso settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 2-*bis*. - 1. È assegnato, per l'anno 2012, all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI), un contributo *una tantum* di euro 200.000 per la realizzazione del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi.

2. È assegnato per l'anno 2012, all'ANPVI, un contributo annuo di euro 500.000 per il funzionamento del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi, del Centro nazionale di documentazione, degli uffici provinciali di segretariato sociale e dell'Istituto per la formazione, la ricerca e l'integrazione (IFRI).

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'ANPVI trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa assegnati in applicazione della presente legge, e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 700.000 per l'anno 2012 in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».